



S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

CAPITOLATO D'APPALTO

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI FANGHI, VAGLIO E SABBIE, CLASSIFICABILI COME SPECIALI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 184 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E S.M.I., PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST

CIG 7872926011

CUPB62I01000050002

INDICE

ART. 1.OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2.DURATA DEL SERVIZIO.....	5
ART. 3.IMPORTO DELL'APPALTO	5
ART. 4.INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO	6
ART. 5.ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 6.IDONEITÀ DI MEZZI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 1.RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	8
ART. 7.RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	8
ART. 8.OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	9
ART. 9.POSSESSO DEI REQUISITI.....	10
ART. 10.VERIFICHE E CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	10
ART. 11.CONTROLLO DEL PESO.....	10
ART. 12.ATTESTAZIONI DI AVVENUTO SMALTIMENTO	10
ART. 13.SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEL SERVIZIO	11
ART. 14.VARIAZIONI QUALITATIVE DELLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI.....	11
ART. 15.CONTINUITÀ DELLA DISPONIBILITÀ DEI SITI DI SMALTIMENTO	11
ART. 16.OBBLIGHI DERIVANTI DAL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ"	11
ART. 17.OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ	12
ART. 18.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	12
ART. 19.GARANZIE	13
19.1GARANZIA DEFINITIVA	13
19.2POLIZZA ASSICURATIVA.....	14
ART. 20.PENALI	15
ART. 21.SUBAPPALTO	16
ART. 22.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	17
ART. 23.VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
ART. 24.STIPULA DEL CONTRATTO	19
ART. 25.ELEZIONE DOMICILIO	19
ART. 26.SPESE DI PUBBLICAZIONE E SPESE CONTRATTUALI	19
ART. 27.NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 28.RECESSO UNILATERALE	21
ART. 29.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
ART. 30.DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO	21

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha ad oggetto il servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

RIFIUTO	CODICE CER
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue ("Fanghi")	19.08.05
Residui di vagliatura prodotti dal trattamento delle acque reflue ("Vaglio")	19.08.01
Residui di vagliatura prodotti dalla gestione griglia Regi Lagni ("Vaglio")	19.08.01

prodotti dall'impianto di Napoli Est gestito da SMA Campania:

L'impianto di Napoli Est, nella configurazione attuale, adotta uno schema di processo di tipo chimico-fisico, con la sezione di trattamento chimico-fisica preceduta da sezioni di trattamento preliminare (grigliatura, dissabbiatura, disoleatura) e primario (sedimentazione). I fanghi fisici e chimici (che derivano, rispettivamente, dal trattamento con sedimentatori primari e chiariflocculatori) sono sottoposti a trattamento di condizionamento con l'aggiunta di calce, cloruro ferrico e poliettilita, prima di essere inviati al reparto di disidratazione con filtropressa.

2. In caso di attività straordinarie di asportazione, movimentazione interna e carico delle sabbie, provenienti da operazioni di pulizia di canali e vasche, l'Appaltatore del servizio è tenuto esclusivamente al noleggio e allontanamento dei cassoni scarrabili, movimentati e caricati da altro operatore economico, ivi compreso l'eventuale utilizzo di personale, mezzi, attrezzature e ogni altro onere e magistero atto a fornire il servizio a perfetta regola d'arte.

3. Si considera principale il servizio di smaltimento/trattamento dei rifiuti, sulla base dei CER sopra indicati e nel rispetto pieno e assoluto delle disposizioni vigenti per tale materia. Si considerano secondarie tutte le restanti parti componenti il servizio, quali la movimentazione interna, il prelievo, il trasporto sino all'impianto per lo smaltimento/trattamento, il noleggio cassoni e gli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'analisi del rifiuto da far eseguire a laboratorio certificato.

In caso di soggetto pluricostituito, l'impresa capofila/mandataria deve svolgere le prestazioni che sono considerate principali mentre le altre imprese possono svolgere le prestazioni secondarie.

In un'ottica di *favor participationis*, è invece consentito il c.d. avvalimento operativo (o sostanziale), in caso di partecipazione di un'impresa di intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti medesimi che si avvale di altri operatori economici in possesso dei requisiti tecnici-professionali necessari all'esecuzione del servizio principale di smaltimento/trattamento, nei sensi previsti dal comma 1 dell'art. 7.5 del presente Disciplinare.

4. Per motivi legati al quantitativo considerevole di rifiuti prodotti nell'impianto (ascrivibili soprattutto alla classificazione CER 19.08.05) nonché per le caratteristiche e la tipologia specifica del servizio richiesto in loco, SMA Campania si è determinata per indire una gara d'appalto a lotto unico riferita esclusivamente al sito di Napoli Est, che produce un quantitativo medio pari a 1.918 ton/mese, calcolati rispetto ai valori medi mensili prodotti durante l'anno 2018, a questa visto l'incremento della portata del refluo in ingresso a partire da fine anno di circa 600 lt/sec che rappresenta un incremento della portata media giornaliera pari al 40%, inoltre è prevista entro il mese di aprile un ulteriore incremento della portata di circa 350 lt/sec in quanto è prevista la messa in servizio della stazione di sollevamento "Pollena". In considerazione di quanto prima rappresentato si prevede un incremento presunto della produzione dei rifiuti di circa il 40% rispetto alla produzione media mensile dell'anno 2018, così ripartito per tipologia di rifiuto:

Fanghi CER 19.08.05	Vaglio CER 19.08.01	Sabbie CER 19.08.02	Totale media per mese
2.400	72	90	2.562

di seguito sono riportati i quantitativi complessivi di rifiuti per ogni tipologia di rifiuto, riferiti al periodo previsto dell'appalto di circa 12,00 (dodici) mesi, come indicato nel successivo art. 3:

Fanghi CER 19.08.05	Vaglio CER 19.08.01	Sabbie CER 19.08.02	Totale per durata servizio
28.800	864	1.080	30.744

Le suindicate quantità costituiscono una stima presunta, in ragione dei quantitativi medi rilevati durante l'ultimo anno, e possono dunque essere soggette a variazioni in aumento o diminuzione nel periodo di affidamento del servizio; in tal caso, l'Aggiudicatario non può in alcun caso rivalersi nei confronti della Stazione Appaltante per le variazioni intervenute.

5. Le caratteristiche chimico – fisiche dei fanghi (CER 19.08.05), del vaglio (CER 19.08.01) e delle sabbie (CER 19.08.02) sono riportate nelle analisi di caratterizzazione pubblicate sul profilo del committente.

Le caratteristiche dei rifiuti prodotti sono tali da renderli idonei allo smaltimento presso impianti di discarica ovvero, in alternativa, solo per i primi due rifiuti (con codici CER 19.08.05 e 19.08.01) presso idoneo impianto di termovalorizzazione/termodistruzione al fine di ridurre le quantità finali da smaltire, comunque in idonea discarica autorizzata. I siti di destino devono essere in possesso delle necessarie autorizzazione, rispettivamente, con operazioni **D1** o **D5** (discarica) oppure **D10** e/o **R1** (impianto termovalorizzazione / termodistruzione), di cui agli Allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In ogni caso, l'impianto di termovalorizzazione/termodistruzione deve indicare in sede di gara presso quale discarica conferire le ceneri derivanti dal trattamento del fango e del vaglio, allegando in copia conforme all'originale le debite autorizzazioni della discarica stessa, ed impegnandosi a garantire le procedure di tracciabilità e controllo su caratteristiche e quantitativi.

Considerata la natura e la particolarità del fango e del vaglio, almeno uno degli impianti di discarica deve essere autorizzato con la **sottocategoria di tipo C**, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 27 settembre 2010, con idonea **deroga per il parametro DOC**, compatibile con le analisi pubblicate sul sito istituzionale per la presente procedura, ovvero deve essere presente un idoneo impianto di termovalorizzazione/termodistruzione debitamente autorizzato, dove i codici CER 19.08.01 e 19.08.05 possono essere sottoposti a trattamento, al fine di ridurre le quantità finali da smaltire comunque in idonea discarica autorizzata, garantendo le procedure di tracciabilità e controllo su caratteristiche e quantitativi.

Inoltre, tenuto conto che nell'esecuzione del servizio in passato si sono verificati sporadici episodi nei quali il valori del parametro DOC ha superato i limiti di legge, al fine di garantire il servizio di smaltimento/trattamento senza soluzione di continuità, si ritiene necessario che, l'Appaltatore metta a disposizione dell'amministrazione almeno una discarica e/o un idoneo impianto di termovalorizzazione/termodistruzione la cui autorizzazione preveda specifica **deroga** per il parametro **DOC** stabilito in via precauzionale **superiore a 1.000 mg/l** ovvero un idoneo impianto di termovalorizzazione/termodistruzione, la cui autorizzazione consenta il conferimento dei rifiuti con codice CER 19.08.01 e 19.08.05 caratterizzati da parametri eccedenti i limiti di cui al D.M. 27/09/2010.

In quest'ultimo caso, qualora non già presente alla data di presentazione dell'offerta, è sufficiente, a favore del Concorrente, un atto formale di impegno da parte di un diverso operatore del settore, debitamente autorizzato, da rendersi nelle formule tipiche previste dal D.P.R. n. 455/2000, ed indirizzato unitamente al Concorrente anche alla Stazione Appaltante, mediante il quale garantisce la disponibilità di una discarica aventi le specifiche deroghe richieste ovvero, in alternativa, di un idoneo impianto di

termovalorizzazione/termodistruzione, debitamente autorizzato, in grado di accogliere, per tutta la durata dell'appalto, quei carichi che all'esito di verifiche e controlli, dovessero eventualmente superare i limiti di accettabilità fissati dalle autorizzazioni dell'impianto del Concorrente. L'operatore terzo deve produrre una dichiarazione sensi del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del Codice.

ART. 2. DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio presunta è stabilita in circa 12 (dodici) mesi, con inizio presunto il 1 giugno 2019 e termine il 1 giugno 2020, fatta salva la risoluzione anticipata dell'affidamento nel caso di subentro, prima della scadenza dell'appalto, nella gestione dell'impianto di altri soggetti, anche privati, dietro autorizzazione della Regione Campania, proprietaria dell'impianto, senza alcun onere per la Stazione Appaltante (oltre ovviamente a quanto spetta all'Aggiudicatario per le prestazioni eseguite). In tal evenienza, la Stazione Appaltante trasmette apposita comunicazione all'Appaltatore con congruo preavviso.

2. La Stazione Appaltante intende, sin da ora, procedere all'esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, in deroga alla regola generale che prescrive che il contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, ritenendo applicabile il combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 32 del Codice, in particolare con riferimento ai *“casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”*.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per ulteriori 3 (tre) mesi, stimati per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte a individuare un nuovo contraente. In tal caso, l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni, fino all'effettivo subentro del nuovo operatore economico, obbligandosi ad assicurare la prosecuzione dei servizi affidati senza soluzione di continuità.

4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 6 (sei) mesi. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del contratto originario.

ART. 3. IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo presunto dell'appalto complessivo, a lordo del ribasso, è stabilito in **€ 6.056.568,00** (euro

IMPORTO DELL'APPALTO	IMPORTO SERVIZI (SOGGETTI A RIBASSO)	ONERI MANODOPERA (SOGGETTI A RIBASSO)	ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
€ 6.056.568,00	€ 5.549.292,00	€ 461.160,00	€ 46.116,00

seimilioneicinquantesecientosessantotto/00) oltre IVA ed ecotassa così suddiviso:

2. L'importo complessivo presunto scaturisce dall'applicazione dell'importo unitario stimato in **€ 197,00** (euro centonovantasette/00) oltre IVA ed ecotassa, per le tonnellate presunte di rifiuti da smaltire nel periodo di affidamento.

Detto importo unitario è così composto:

Voce di costo	Importo unitario	Soggetto a ribasso
A. Prelievo, trasporto, smaltimento/trattamento (incluso il costo per il prelievo dei campioni e le analisi necessarie stabilite dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'analisi del rifiuto da far eseguire da laboratorio certificato) e noleggio cassoni scarrabili da 14 mc in numero idoneo tale da garantire l'espletamento del servizio a regola d'arte	€ 177,00	SI
B. Movimentazione e carico cassoni, verifica del peso consentito (incluso l'utilizzo di personale, mezzi, attrezzature e ogni altro onere e magistero atto a fornire il servizio a perfetta regola d'arte), per le fasi di caricamento degli automezzi	€ 3,50	SI
C. Oneri per la manodopera (inclusi tutti i contributi e gli oneri imposti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti)	€ 15,00	SI
D. Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali	€ 1,50	NO
Importo unitario complessivo		€ 197,00

Il ribasso offerto si intende unico per le voci A, B e C.

I prezzi risultanti dall'offerta economica costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari". Eventuali nuovi prezzi devono essere formalmente concordati ed accettati dalla Stazione Appaltante.

3. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice e di quanto indicato nello schema tipo n. 1/2017 pubblicato sulla GU n. 298 del 22.12.2017, il prezzo unitario è da intendersi al netto di IVA (peraltro in regime di *split payment*) e/o di altre imposte e contributi di legge, esclusa la c.d. "ecotassa" ovvero il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica a favore delle Regioni, che viene riconosciuto integralmente dalla Stazione Appaltante all'atto del pagamento.

3. L'importo complessivo sopra riportato è da intendersi come solo presunto, fermo restando che, in sede di liquidazione dei corrispettivi, le singole prestazioni del servizio oggetto dell'Appalto sono determinate dalla moltiplicazione dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore per le quantità effettivamente trattate.

ART. 4. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per il movimento e trasporto dei rifiuti, sia relativamente all'assicurazione e manutenzione degli automezzi sia per quanto attiene il possesso delle obbligatorie autorizzazioni.

2. Per garantire il servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la raccolta dei rifiuti, contenitori di adeguato numero e dimensioni, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti presenti. L'idoneità di tali contenitori e la loro accettazione è soggetta alla verifica da parte della Stazione Appaltante.

I contenitori devono essere a perfetta tenuta di liquidi, così da non provocare sversamenti nell'ambiente circostante; in caso contrario l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla loro immediata sostituzione; inoltre devono essere dotati di efficaci sistemi di copertura per evitare la diffusione di odori molesti e

infiltrazioni di acque meteoriche sia in fase di deposito sia in fase di trasporto. I contenitori devono essere altresì dotati di idonei strumenti (manometri/dinamometri) al fine di verificare i quantitativi caricati, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del trasporto su strada. L'Appaltatore, nell'esecuzione della logistica e della movimentazione interna all'impianto, deve limitare eventuali operazioni di travaso/trasbordo da un contenitore all'altro, solo ed unicamente ai casi di effettive e comprovate esigenze tecniche.

3. Il programma del servizio, che l'Appaltatore è tenuto a rispettare, è fissato dalla Stazione Appaltante: il programma settimanale viene inviato all'Appaltatore mediante mail o fax, di norma entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì della settimana precedente.

La Stazione Appaltante può modificare, in qualsiasi momento e senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, l'organizzazione del servizio. L'Appaltatore deve adeguarsi alle esigenze gestionali legate alla corretta funzionalità dell'impianto di depurazione.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di modificare il programma operativo stabilito, annullando o modificando il servizio di smaltimento/trattamento. La segnalazione di modifica di programma viene effettuata entro le ore 17:00 del giorno precedente.

I requisiti minimi tecnici, espressi in termini di operazioni, attrezzature e mezzi, che l'Appaltatore è tenuto a

Operazioni / Attrezzature e mezzi	Requisiti minimi richiesti
Conferimenti agli impianti di smaltimento del fango disidratato	L'Appaltatore è tenuto a garantire minimo n. 3 conferimenti giornalieri, dal lunedì al venerdì, mediante motrice e rimorchio (cosiddetti bilici/vasche)
Cassoni scarrabili	L'Appaltatore è tenuto a fornire minimo n. 16 cassoni scarrabili, di dimensioni adeguate alle esigenze tecniche delle sezioni di grigliatura e dissabbiatura dell'impianto

garantire al fine del corretto svolgimento del servizio sono i seguenti:

ART. 6. IDONEITÀ DI MEZZI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio utilizzando mezzi, impianti e attrezzature omologati alla destinazione d'uso e corredati delle certificazioni e delle autorizzazioni in corso di validità.

2. Tutte le dotazioni di lavoro utilizzate dall'Appaltatore devono essere idonee allo scopo, compatibili con le strutture dell'impianto di depurazione, e conformi alle normative di sicurezza previste dalle leggi e regolamenti vigenti; devono, altresì, essere mantenute e rifornite di tutto quanto necessita al loro corretto funzionamento a completa cura e spese dell'Appaltatore, a cui carico sono tutti gli oneri connessi alla loro tenuta in buono stato di conservazione ed efficienza, ivi compresi gli oneri di eventuale adeguamento alla vigente normativa.

Art. 1. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto all'espletamento del servizio nella sua completezza in termini di obbligazione di risultato, garantendo in particolare il rigoroso rispetto della normativa sanitaria ed ambientale, anche con riferimento all'adeguatezza dei mezzi di trasporto dei rifiuti ed all'idoneità dei siti di conferimento dei rifiuti stessi.

2. Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto a osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro per quanto di spettanza, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare

potenziali danni a beni pubblici e/o privati. Ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni e danni ricade pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante completamente sollevata.

All'Appaltatore è fatto obbligo dell'informazione sui rischi esistenti nell'area in cui operano i dipendenti. Gli aggiornamenti alla propria documentazione riportante i rischi relativi alla propria attività presso l'impianto di produzione rifiuti, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati, vanno comunicati alla Stazione Appaltante per l'aggiornamento del DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché dal Codice; a tal fine è operata una ritenuta a garanzia nei modi, termini e misure di legge.

Allo stesso modo, l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suindicate norme e contratti collettivi da parte della mandante, in caso di soggetti pluricostituiti, e dei subappaltatori, in caso di subappalto, nei confronti dei loro dipendenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede *pro quota* all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, come modificato del Decreto Correttivo, pur specificandosi che, in base agli atti progettuali, l'appalto in esame non è caratterizzato da alta intensità di manodopera, si rappresenta l'obbligo in capo all'Aggiudicatario di verificare prioritariamente in misura non inferiore al 10% della forza lavoro necessaria per l'esecuzione del servizio la disponibilità del personale che attualmente svolge il servizio ad essere assunto alle proprie dipendenze, così favorendosi una pur minima stabilità occupazionale.

ART. 7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto all'espletamento del servizio nella sua completezza in termini di obbligazione di risultato, garantendo in particolare il rigoroso rispetto della normativa sanitaria ed ambientale, anche con riferimento all'adeguatezza dei mezzi di trasporto dei rifiuti ed all'idoneità dei siti di conferimento dei rifiuti stessi.

2. Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto a osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro per quanto di spettanza, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare potenziali danni a beni pubblici e/o privati. Ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni e danni ricade pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante completamente sollevata.

All'Appaltatore è fatto obbligo dell'informazione sui rischi esistenti nell'area in cui operano i dipendenti. Gli aggiornamenti alla propria documentazione riportante i rischi relativi alla propria attività presso l'impianto di produzione rifiuti, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati, vanno comunicati alla Stazione Appaltante per l'aggiornamento del DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché dal Codice; a tal fine è operata una ritenuta a garanzia nei modi, termini e misure di legge.

Allo stesso modo, l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suindicate norme e contratti collettivi da parte della mandante, in caso di soggetti pluricostituiti, e dei subappaltatori, in caso di subappalto, nei confronti dei loro dipendenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede *pro quota* all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, come modificato del Decreto Correttivo, pur specificandosi che, in base agli atti progettuali, l'appalto in esame non è caratterizzato da alta intensità di manodopera, si rappresenta l'obbligo in capo all'Aggiudicatario di verificare prioritariamente in misura non inferiore al 10% della forza lavoro necessaria per l'esecuzione del servizio la disponibilità del personale che attualmente svolge il servizio ad essere assunto alle proprie dipendenze, così favorendosi una pur minima stabilità occupazionale.

ART. 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
2. L'Appaltatore deve uniformarsi, inoltre, ad eventuali nuove norme emanate dalle competenti autorità anche in fase di svolgimento del servizio. La Stazione Appaltante, venuta in possesso delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi circa la destinazione del rifiuto, declina ogni successiva responsabilità per la mancata applicazione delle prescrizioni dichiarate.
3. E' compito dell'Appaltatore fornire copia dell'autorizzazione degli impianti di destinazione dei rifiuti e degli impianti di trattamento. La trasmissione di tali documenti deve essere eseguita obbligatoriamente prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio e, successivamente, ogni qualvolta all'impianto venga rilasciato/a rinnovo/modifica dell'autorizzazione.
4. La compilazione dei FIR viene effettuato dal personale SMA Campania preposto a tale operazione.
5. L'Appaltatore trasmette a SMA Campania il riepilogo mensile delle quantità di rifiuto prelevato e smaltito, anticipatamente rispetto all'emissione della relativa fattura.

ART. 9. POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'Appaltatore, all'atto dell'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, è tenuto a garantire il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso e che ne hanno consentito l'affidamento.
2. Ai fini di ogni liquidazione periodica (v. successivo art. 24), l'Appaltatore si impegna a fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni che ne hanno consentito l'affidamento.

In caso di soggetto pluricostituito, tale dichiarazione deve essere rilasciata da ogni associato.

In caso di subappalto, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa subappaltatrice, con riferimento al mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni che ne hanno consentito il subappalto.

ART. 10. VERIFICHE E CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione Appaltante si riserva di disporre opportune verifiche ispettive sui mezzi, impianti ed attrezzature al fine di accertare l'idoneità e regolarità di tutte le documentazioni a corredo, ivi incluse le autorizzazioni necessarie.

Qualora durante dette verifiche dovessero rilevarsi difformità o documentazione non in corso di validità ovvero irregolari, la Stazione Appaltante ha facoltà di bloccare e sospendere l'attività del servizio riservandosi l'azione in danno dell'Appaltatore.

ART. 11. CONTROLLO DEL PESO

1. Il controllo del peso deve avvenire mediante pesatura presso la pesa presente nell'impianto di depurazione e analoga pesatura agli impianti di smaltimento/trattamento. Il corrispettivo del servizio è riconosciuto per le quantità conferite agli impianti di smaltimento/trattamento riscontrabili dalla documentazione dei FIR e

comunque in misura non maggiore di quello scaturente dal dato di controllo rilevato presso l'impianto di depurazione.

2. La determinazione delle quantità di rifiuti smaltiti è svolta dall'Appaltatore mediante la verifica del peso registrato a destino, ed annotato sui propri registri di carico/scarico. Mensilmente l'Appaltatore trasmette il report delle quantità smaltite/trattate al DEC, il quale ne verifica la corrispondenza con le quantità annotate sulla quarta copia dei FIR archiviati in impianto.

3. L'Appaltatore è tenuto a redigere report settimanali sui pesi rilevati a destino, confrontandoli con quelli annotati sui FIR in uscita dall'impianto, segnalando al DEC eventuali differenze superiori al 1,5%;

ART. 12. ATTESTAZIONI DI AVVENUTO SMALTIMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto a consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento/trattamento a SMA Campania, secondo i tempi previsti dalla normativa vigente e con l'indicazione del luogo e dell'impianto di smaltimento/trattamento, fermo restando che per gli impianti di termovalorizzazione/termodistruzione, devono essere garantite le procedure di tracciabilità e controllo, presso i siti di conferimento finale, su caratteristiche e quantitativi. L'Appaltatore è tenuto inoltre a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione analitica attestante il bilancio di massa ottenuto in impianto di trattamento che giustifichi e attesti i quantitativi finali smaltiti in discarica.

ART. 13. SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEL SERVIZIO

1. E' ammessa la sospensione del servizio su ordine del RUP, sentito il DEC, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscono la regolare esecuzione. Valgono altresì le prescrizioni di cui all'art. 107 del Codice, per quanto applicabili alla natura e all'oggetto dell'appalto.

2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione del servizio.

ART. 14. VARIAZIONI QUALITATIVE DELLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI

1. Qualora durante il servizio si riscontrassero variazioni qualitative tali da modificare la classificazione dei rifiuti o che comportino la necessità di una destinazione diversa da quella prevista dagli impianti indicati dell'Appaltatore, anche laddove tali variazioni conseguano alla diversa qualificazione del rifiuto o materiale da smaltire derivante da nuove normative, l'Appaltatore si impegna a proporre alla Stazione Appaltante soluzioni idonee allo smaltimento dei rifiuti interessati, ai nuovi prezzi che sono concordati tra le parti, in analogia a quelli di contratto e in accordo a quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

2. In questo caso, l'Appaltatore è tenuto a garantire lo stoccaggio dei rifiuti di cui sopra e non può sospendere il servizio di raccolta impegnandosi a formulare la propria proposta tecnico economica di smaltimento/trattamento entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di impedimento allo smaltimento ordinario, corredata dal certificato analitico dei rifiuti.

ART. 15. CONTINUITÀ DELLA DISPONIBILITÀ DEI SITI DI SMALTIMENTO

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, qualora l'Appaltatore, nel corso dell'espletamento del servizio, venga meno in tutto o in parte della disponibilità di conferimento agli impianti di smaltimento/trattamento, per qualunque motivazione indipendente dalla sua volontà, lo stesso, ferme restando le condizioni economiche pattuite, è tenuto, assumendosi ogni onere, a individuare e comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la sede di nuovi, idonei impianti di conferimento disponibili, nonché fornire la necessaria documentazione autorizzativa prevista dalla vigente normativa. In tal caso l'Amministrazione è comunque sollevata da ogni responsabilità diretta e indiretta e da ogni altro onere aggiuntivo.

ART. 16. OBBLIGHI DERIVANTI DAL “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ”

1. L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al “Protocollo di legalità in materia di appalti” siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007 n.54, che qui si intendono integralmente riportate.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante, anche mediante gli uffici del RUP, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'Affidatario. L'Aggiudicatario deve segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.
3. In caso di atto interdittivo per opera del Prefetto, avente a oggetto un appalto in corso di esecuzione, il RUP propone alla Stazione Appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

ART. 17. OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che *“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*.
2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
3. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le clausole derivante dal patto di integrità, sottoscrivendo il Patto di integrità allegato al Disciplinare. Prende atto e accetta che in caso di violazione di tali clausole, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché l'escussione della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi previsti, oltre alla segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giurisdizionali.
4. SMA Campania si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui sia riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal proprio piano di prevenzione della corruzione, anche in virtù del Protocollo sottoscritto con l'ANAC ai fini della vigilanza collaborativa il 21.5.2018, espressamente richiamato negli atti di gara.

ART. 18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
3. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SMA Campania ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a SMA Campania.

ART. 19. **GARANZIE**

19.1 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in uno dei modi e nella misura ivi prevista, a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, ivi compreso la maggiore spesa che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il patto di integrità.
2. La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta dell'Appaltatore, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, riportate nel Disciplinare di gara, cui si rimanda.
3. Nel caso la garanzia sia resa con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M., e riportare espressamente le seguenti clausole:
 - ✓ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore di SMA Campania;
 - ✓ rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
 - ✓ operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia deve avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
4. La misura della garanzia definitiva, in particolare, deve essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del Codice, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria, come meglio specificato nel Disciplinare, cui si rimanda.
6. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata con le modalità di cui al richiamato all'art. 103 del Codice. Successivamente all'emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione, che cessa di avere effetto solo alla conclusione del servizio in oggetto, previo rilascio di un'attestazione finale che assicuri la regolare esecuzione del servizio. L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con l'impresa

aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di SMA Campania.

7. La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

8. Nel caso la garanzia definitiva fosse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore di SMA Campania, l'Aggiudicatario è tenuto al reintegro, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di SMA Campania, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

9. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, SMA Campania ha la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

10. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia definitiva, su semplice richiesta scritta di SMA Campania.

11. Resta salvo per SMA Campania l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente.

19.2 POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto di SMA Campania quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, a garanzia di quanto previsto al comma che precede, l'Appaltatore, a prescindere dalla forma singola o associata, si obbliga a costituire e consegnare a SMA Campania almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto ovvero prima della consegna anticipata della prestazione una polizza assicurativa contratta, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della vigente legislazione, e che preveda le seguenti condizioni:

- a) copertura contro i rischi di responsabilità civile per danni diretti e materiali, di qualsiasi natura, verso dipendenti, terzi o cose di terzi, ivi compresa SMA Campania, causati dall'Aggiudicatario o da soggetti di cui l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere nell'esecuzione dell'appalto, nonché verso i prestatori d'opera dell'Aggiudicatario, a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, con un massimale di garanzia per sinistro e persona di importo non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
- b) copertura contro i rischi di inquinamento accidentale, derivanti dall'esecuzione delle attività contrattuali, con limite di indennizzo non inferiore a e 250.000,00 (duecentocinquamila/00);
- c) validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- d) obbligo per l'impresa assicuratrice di dare immediato avviso scritto con raccomandata A/R a SMA Campania di ogni modifica contrattuale successiva alla stipula dell'atto originario, nonché di ogni inadempienza del contraente assicurato che possa determinare la non operatività della garanzia, oltre che in caso di eventuale disdetta della polizza;
- e) impegno a informare SMA Campania con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni della decisione di recedere, per qualunque motivo, dal contratto ovvero della naturale scadenza ovvero della decisione di non rinnovare il contratto medesimo.

3. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per i danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si precisa, come indicato anche al successivo art. 22, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante; pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa deve prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori e i subappaltatori.

ART. 20. PENALI

1. Per l'eventuale ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, salvo i casi di comprovata forza maggiore, è applicata una penale in misura giornaliera pari al 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

2. Nel caso di mancata o incompleta esecuzione di prestazioni dedotte nel presente Capitolato viene del pari applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ciascun inadempimento riscontrato. L'Aggiudicatario, a insindacabile giudizio di SMA Campania, è considerato inadempiente qualora la fornitura sia prestata in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nel presente Capitolato.

3. Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni o ritardi nell'esecuzione della fornitura o comunque difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, il DEC riferisce tempestivamente al RUP, che provvede a contestare per iscritto le inadempienze all'Aggiudicatario assegnandogli un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della singola contestazione per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare agli obblighi assunti. Qualora la Stazione Appaltante non ritenga valide le giustificazioni ricevute e/o qualora l'Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti entro tale termine, sono applicate, per ciascuna violazione ravvisata, le penali nella misura sopra specificata per un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al limite predetto, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice.

4. Si stabilisce sin da ora che la Stazione Appaltante provvede alla trattenuta dell'importo della penale in sede di pagamento dei primi corrispettivi successivi all'applicazione della stessa e, in difetto, mediante escussione della cauzione. A seguito di ogni escussione per effetto dell'applicazione di penali, l'Aggiudicatario è obbligato a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario.

5. L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto di SMA Campania di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è incorso nel ritardo o nell'inadempimento.

6. La Stazione Appaltante, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere ad altri soggetti l'esecuzione del servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno dell'Appaltatore inadempiente per l'intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

7. Qualora si verificano più di due inadempienze contestate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso provvede all'affidamento all'eventuale secondo Concorrente in graduatoria e, in caso di rifiuto, ai successivi, in danno dell'Appaltatore, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", di cui al precedente art. 17, si applicano le relative penali previste.

ART. 21. SUBAPPALTO

1 Eventuali subappalti che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di voler affidare, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni della Stazione Appaltante, da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del Codice.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

4. Per l'affidamento in subappalto, nei limiti di ricorso per le prestazioni indicate al comma 1, è necessario che:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di gara;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) il subappaltatore sia iscritto oppure abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede;
- d) all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- e) del pari, che abbia indicato una terna di nomi per ciascuna parte di servizio cui intende affidare l'esecuzione;
- f) il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[art. 80](#) del Codice.

5. Resta inteso, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, il valore complessivo delle opere affidate in subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

6. Non si configurano, per le loro specificità, come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi espressamente richiamate dal comma 3 dell'art. 105 del Codice, tra le quali in particolare le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto; in tal caso, i relativi contratti devono essere depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

7. L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, inoltre, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

8. Ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice, l'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Affidatario

trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[art. 80](#) del Codice.

9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto in termini sia prestazionali che economici.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Si applicano, a tutela del diritto dei lavoratori, tutte le garanzie previste dall'art. 105, commi da 9 a 17 del Codice, potendo la Stazione Appaltante esercitare le ispezioni del caso in ogni fase della esecuzione della commessa.

ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione in tutto o in parte del contratto.

In caso di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. d) del Codice.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità di cui all'art. 106, c. 13 del Codice.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi siano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare un conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Affidatario medesimo riportando CIG/CUP dallo stesso comunicati.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo è fatto salvo comunque il risarcimento del danno alla SMA Campania.

ART. 23. VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. E' prevista, entro il giorno 15 del mese successivo, la verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto effettuata dal DEC e propedeutica all'esigibilità dei crediti maturati da riconoscere per il mese precedente dall'Appaltatore, essendo necessario accertare che la prestazione sia stata eseguita, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore.

2. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono pagati in rate mensili posticipate, sulla base dei quantitativi rilevati ai sensi del precedente art. 12 e applicando il prezzo unitario al netto del ribasso offerto, tenuto conto che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

3. Sui singoli pagamenti è disposta la ritenuta a garanzia di cui al comma 5-bis dell'art. 30 del Codice. Le ritenute sono svincolate e corrisposte in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità finale, previo rilascio del DURC.

4. I corrispettivi sono fatturati con cadenza mensile. Ogni fattura emessa dall'Aggiudicatario deve riportare obbligatoriamente in modo chiaro e indelebile:

- ✓ estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
- ✓ codice CIG;
- ✓ codice CUP;
- ✓ importo distinto dall'I.V.A.;

- ✓ importo distinto dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d. “ecotassa”);
- ✓ estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (v. infra).

In caso di soggetto pluricostituito, ferma restando l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore dell’impresa mandataria / capofila, gli obblighi di cui sopra devono essere puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria / capofila sia dalle mandanti nell’ipotesi di ricorrere alla fatturazione pro-quota, in relazione alle attività effettivamente svolte da ogni impresa associata.

In caso di ricorso a subcontraenti, l’Affidatario si impegna ad effettuare il relativo pagamento attraverso bonifici bancari o postali che riportino il CIG della presente procedura, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Stazione Appaltante.

5. I pagamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.i., avvengono entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura; qualora, per esigenze interne contabili l’Aggiudicatario emetta fattura con data antecedente il certificato di verifica di conformità, il pagamento viene effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato medesimo e con riferimento all’importo dei corrispettivi riconosciuti in sede di verifica di conformità. Tale termine viene fissato in deroga al valore minimo di legge in ragione della particolare natura e delle precipue caratteristiche dell’appalto e, in ogni caso, al fine di consentire alla Stazione Appaltante l’esercizio delle verifiche propedeutiche all’emissione del certificato di conformità delle prestazioni eseguite, ai sensi e nel termine del precedente comma 1 nonché del disposto dell’art. 113 bis del Codice, cui deve seguire la disposizione di liquidazione da parte del RUP dell’importo spettante all’Appaltatore. Il pagamento è subordinato alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolarità del DURC ed alle autocertificazioni circa il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione del servizio che ne hanno consentito l’affidamento / il subappalto, anche in capo alle imprese mandanti e subfornitrici se presenti, ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità di cui al DM n. 40/2008.

6. I pagamenti avvengono mediante bonifico bancario. Come indicato nel precedente art. 22, in caso di subappalto, i pagamenti sono effettuati a favore dell’Appaltatore, previa acquisizione dei documenti contabili e delle dichiarazioni necessarie per appurare l’esatto adempimento ai vincoli contrattuali assunti nei confronti dei subappaltatori.

7. L’Aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 24. STIPULA DEL CONTRATTO

1. L’aggiudicazione definitiva è considerata vincolante per l’Appaltatore mentre per la Stazione Appaltante è impegnativa solo dopo che la stessa divenuta efficace.

2. La stipula del contratto avviene nei termini e con le modalità di cui all’art. 32, c. 14 del Codice.

ART. 25. ELEZIONE DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l’Appaltatore all’atto della stipulazione del contratto è tenuto a dichiarare il proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla sede legale.

ART. 26. SPESE DI PUBBLICAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. L'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. Le spese per la pubblicazione del presente Bando e dell'esito della gara ammontano, presuntivamente a € 4.500/00 (euro quattromilacinquecento/00) oltre IVA, salva esatta determinazione che è comunicata dalla Stazione Appaltante. Tale importo deve essere rimborsato dall'Aggiudicatario mediante accredito sul c/c bancario intestato a SMA Campania S.p.A. presso il Banco di Napoli – IBAN IT 32 Q 01010 14900 100000013115.

2. Tutte le spese e gli oneri di contratto e quelli accessori e conseguenti al contratto stesso sono, per intero, a carico dell'Appaltatore. In particolare sono a carico dello stesso le spese di registrazione, bolli etc.

ART. 27. NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Come previsto dall'art. 13 del presente Capitolato, il contratto può essere sospeso nei casi previsti dal Codice all'art. 107, che trova applicazione anche nel presente appalto con specifico riferimento alle disposizioni compatibili con la natura della commessa.

2. Il contratto deve o può essere risolto nei casi stabiliti dall'art. 108 del Codice, che trova integralmente applicazione, nonché nelle ulteriori ipotesi sancite dal presente Capitolato.

3. SMA Campania deve risolvere il contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[art. 80](#) del Codice.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, SMA Campania può risolvere il contratto al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante;
- d) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lett. a) e b);
- e) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

5. Costituisce altresì causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, l'inadempimento grave dell'Appaltatore. Quando il DEC del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Costituiscono condizioni per procedere ai sensi del presente comma, a titolo comunque non esaustivo, i seguenti casi:

- a) ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo contrattuale;
- b) gravi inadempienze e/o negligenze nell'esecuzione della prestazione, debitamente riscontrate e contestate, o di gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere l'esecuzione della commessa e apportare danni alla Stazione Appaltante e/o comunque all'interesse pubblico;
- c) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Aggiudicatario;
- d) sospensione, fuori dei casi di cui all'art. 107 del Codice, o rallentamento del servizio, tale da pregiudicare la corretta esecuzione dello stesso nei termini previsti dal presente Capitolato, senza giustificato motivo;
- e) frode, grave e/o reiterata negligenza o inadempienza rispetto agli obblighi e alle condizioni contrattuali o del DEC;
- f) grave inadempienza accertata alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) grave violazione degli obblighi di tutela ambientale, siccome prescritti dal presente Capitolato ovvero dall'Ordinamento, ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006;
- h) violazione del divieto di cessione del contratto;
- i) subappalto non autorizzato da SMA Campania;
- j) cessione dell'azienda o del ramo d'azienda non comunicata nelle forme prescritte dall'art. 106 del Codice ovvero cessazione dell'attività;
- k) cessione anche parziale del contratto;
- l) associazione in partecipazione;
- m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SMA Campania;
- n) inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15.10.2007.

6. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la violazione del patto di integrità di cui al precedente art. 18.

7. Qualora, al di fuori dei casi di inadempimento grave, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

8. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, e alle maggiori spese a carico di SMA Campania per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva altresì l'applicazione delle penali previste.

9. In caso di risoluzione del contratto SMA Campania si riserva la facoltà di far subentrare nell'esecuzione della fornitura, il Concorrente che risulta secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara, ai sensi

dell'art. 110 del Codice. Resta a carico dell'Aggiudicatario anche l'onere del maggior prezzo pagato da SMA Campania, rispetto a quello convenuto con il Concorrente subentrato nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 28. RECESSO UNILATERALE

1. SMA Campania ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 109 del Codice, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative a servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. I materiali non accettati devono essere rimossi dai magazzini a cura e spese dell'Appaltatore.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali SMA Campania prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto di appalto le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.
2. Nelle more della risoluzione delle eventuali controversie l'Appaltatore non può sospendere o rallentare il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
3. Il Foro territorialmente competente è quello di Napoli, in funzione di Tribunale specializzato per le Imprese.

ART. 30. DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti che abbiano comunque applicabilità al servizio di che trattasi, anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e di loro incondizionate accettazioni.

Il Direttore Generale

F.To dott. Andrea FRESCHI